

COMMISSIONE D. LGS. 231/2001
APPENDICE ALLA NOTA SULLA IDONEITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Art. 6 comma 1 lett. a) d. lgs. 231/2001:

«Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»

Sentenza	Contestazione/imputazione	Considerazioni sulla idoneità del Modello organizzativo
Trib. Roma, 22 novembre 2002	<i>Solo massimata</i>	«Nel corso di un procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, è consentito al giudice delle indagini preliminari nominare un perito per valutare l'idoneità a prevenire i reati di un modello organizzativo aziendale adottato dalla società indagata dopo la commissione del fatto e invocato per evitare l'applicazione di misure cautelari interdittive»
Trib. Roma, 4 aprile 2003	<i>Solo massimata</i>	«I modelli devono assolutamente rispondere alle esigenze previste dal 2° comma dell'art. 6 citato, ovvero sia individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (nell'ipotesi evidentemente di predisposizione dei modelli prima della commissione del fatto, come prevede l'art. 6), prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, prevedere l'istituzione di un organismo di vigilanza deputato a verificarne il buon funzionamento, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e, infine, introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo. [...] Nel corso di un procedimento

		per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il modello organizzativo adottato da una società partecipante a gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche non può essere considerato idoneo a prevenire i reati contro il patrimonio pubblico e dunque ad evitare in astratto l'applicazione della misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la p.a. qualora non dedichi specifica considerazione all'area operativa dell'azienda nella quale sarebbe stato commesso il reato per cui si procede, non garantisca effettive autonomia e indipendenza all'organismo di controllo e non preveda, in deroga all'art. 2388 c.c., una maggioranza qualificata del consiglio di amministrazione per la sua modifica»
Trib. Milano, 20 settembre 2004	<i>Solo massimata</i>	«La rilevanza di un idoneo modello organizzativo è estrema: il modello infatti è criterio di esclusione della responsabilità dell'ente ex art. 6, 1° co., ed ex art. 7; è criterio di riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12; consente, in presenza di altre condizioni normativamente previste, la non applicazione di sanzioni interdittive ex art. 17; consente la sospensione della misura cautelare interdittiva emessa nei confronti dell'ente ex art. 49. Il modello, peraltro, potrà determinare questi effetti favorevoli nei confronti dell'ente solo ove lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell'ambito dell'ente per il quale è stato elaborato; il modello dovrà dunque essere concreto, efficace e dinamico, cioè tale da seguire i cambiamenti dell'ente cui si riferisce. La necessaria concretezza del modello, infatti, ne determinerà ovviamente necessità di aggiornamento parallele all'evolversi ed al modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti»
Trib. Milano, 28 ottobre 2004	<i>Solo massimata</i>	«Non può essere considerato idoneo a prevenire i reati e ad escludere la responsabilità amministrativa dell'ente un

		<p>modello aziendale di organizzazione e gestione, adottato ai sensi degli art. 6 e 7 d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che non preveda strumenti idonei a identificare le aree di rischio nell'attività della società e a individuare gli elementi sintomatici della commissione di illeciti, quali la presenza di conti correnti riservati all'estero, l'utilizzazione di intermediari esteri al fine di rendere più difficoltosa la scoperta della provenienza dei pagamenti, la periodicità dei pagamenti in relazione alle scadenze delle gare di appalto indette dalla società»</p>
Trib. Palermo, Sez. riesame, 1° luglio 2005	<p>«Premesso che il g.i.p. ha ritenuto sussistenti i "gravi indizi della responsabilità amministrativa derivante da reato" a carico dell'"AMERICAN ROCK" S.r.l. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 640, 640-bis c.p., commesso dai fratelli G. L. P. ed A. L. P. e dal cognato D'A. F., all'epoca dei fatti rispettivamente amministratore unico e gestori di fatto della società (della quale gli ultimi due erano pure dipendente l'uno, finanziatore l'altro)»</p>	<p>«Rilevato innanzitutto che non risulta che la società abbia adottato i modelli organizzativi di cui sopra (dei quali peraltro il legislatore ha individuato le caratteristiche ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6)»</p>
Uff. indagini preliminari Verona, 14 marzo 2007	<p><i>Solo massimata</i></p>	<p>«In tema di responsabilità delle persone giuridiche, il d. lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto un obbligo di adempimento allorché venga scoperto o comunque prospettato un reato che coinvolga l'ente; infatti, ai sensi dell'art. 7 comma 3 d. lgs. n. 231 del 2001, la società è tenuta da un lato a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio e d'altro lato, ai sensi dell'art. 17 lett. b) della medesima normativa, ad eliminare le carenze organizzative mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a identificare le aree di rischio nell'attività della società e a individuare gli elementi sintomatici della commissione di illeciti»</p>
Cass. pen., Sez. II, 1° ottobre 2009, n. 40749	<p>«Con provvedimento emesso il 6.11.2008 ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001, artt. 45, 46, 47 e 48, art. 9, comma 2, lett.</p>	<p>«Si deve convenire con il ricorrente che le argomentazioni del Tribunale si risolvono quasi in mere clausole di stile</p>

	<p>d) e art. 13, comma 2, il g.i.p. del Tribunale di Messina dispose l'applicazione nei confronti delle soc. RETI ELETTROSALDATE ELETTROSUD S.r.l. e POLISTIROLO S.r.l., della misura cautelare interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi per il periodo di un anno, e la revoca di quelli già concessi, in ragione della ritenuta sussistenza di gravi indizi della responsabilità amministrativa delle stesse società, L. n. 231 del 2001, ex art. 24, in dipendenza del reato di cui all'art. 640-bis c.p., commesso da soggetti aventi per loro conto compiti di rappresentanza e amministrazione»</p>	<p>riproduttive delle formule normative, considerando che la motivazione sulla inidoneità dei nuovi modelli organizzativi delle due società interessate risulta affetta dal vizio di "extratestualità", per l'integrale rinvio dei guidaci territoriali al contenuto di consulenze di parte, non meglio precisato, né criticamente analizzato»</p>
<p>Uff. indagini preliminari Milano, 8 gennaio 2010</p>	<p><i>Solo massimata</i></p>	<p>«Il giudizio sulla responsabilità di una persona giuridica ai sensi del d. lgs. 231/2001 non può prescindere da una verifica in concreto dell'efficacia del modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa sotto inchiesta poiché diversamente si sconfinerebbe in un'ipotesi di responsabilità oggettiva sorgente per il solo fatto della commissione di un reato presupposto da parte dei vertici di una società rendendo inattuabile la causa di esenzione di responsabilità prevista dall'articolo 6 del predetto decreto. [...] La decisione dell'organo dirigente della società sotto inchiesta di uniformarsi tempestivamente ai codici di disciplina e alle linee guida indicate da Borsa Italiana e Confindustria è un dato fondamentale per affermare l'idoneità del modello di organizzazione e gestione, a maggior ragione in assenza di precedenti in una materia di assoluta novità per la giurisprudenza e la dottrina nazionali, quale era quella della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche all'epoca dei fatti»</p>
<p>Uff. indagini preliminari Milano, 8 marzo 2012</p>		<p>«Ciò detto, il rilievo che essi concentrino parole e concetti attorno al nucleo primario dell'adozione di modelli organizzativi e gestori idonei alla prevenzione dei reati non</p>

		<p>vulnera, a differenza di quanto argomentato in chiave difensiva, la tassatività e con essa la possibilità di difesa in giudizio. Premesso che i modelli di cui si tratta sono correttamente qualificati alla luce del risultato cui tendono, ossia la prevenzione dei reati, è proprio la libertà di organizzazione dell'attività economica ad impedire che il grado di dettaglio delle previsioni legislative si spinga sino al punto di enucleare distinte tipologie di modelli in funzione delle innumerevoli possibilità organizzative e dell'ormai ragguardevole numero dei reati iscritti nell'ideale catalogo di parte speciale del d. lgs. n. 231 del 2001. Chi esercita un'attività economica in forma organizzata è esigibile che sappia come evitare che l'organizzazione sia usata quale strumento di perpetrazioni di reati. Non solo: chi esercita un'attività economica in forma organizzata, come stabilisce, ed anzi per il fatto in sé di stabilire, in perfetta autonomia, la complessità, il modo d'essere ed il funzionamento dell'organizzazione, con individuazione dei centri decisionali e degli apparati di controllo secondo il flusso delle decisioni e, di ritorno, delle informazioni sui controlli, così è gravato dell'onere di plasmare il modello organizzativo e gestionale adottato sulla concretezza della struttura, riempiendo di contenuti, e perciò contribuendo a disciplinare, il tessuto delle norme antireato»</p>
<p>Trib. Firenze, 15 maggio 2012</p>	<p>«Nell'ordinanza applicativa di misure personali il G.I.P. dava atto che la richiesta cautelare si inseriva in detto vasto procedimento di indagine che ha portato all'emissione di una prima ordinanza cautelare in data 10/9/2011 essendosi appurata l'esistenza di un'organizzazione criminosa di imprenditori nel settore dei materiali di ricambio e di altro genere che riceveva commesse dalle Ferrovie dello Stato attraverso gare d'appalto che era in grado di truccare e condizionare, sia costituendo un cartello criminale tra imprenditori che predeterminava, attraverso accordi</p>	<p>«Per il resto il G.I.P. si riportava al motivato parere del P.M. che evidenziava la valenza solo formale del modello organizzativo, posto che i soggetti ai quali erano stati conferiti nuovi incarichi amministrativi già operavano nella società, sia pure con altre mansioni, dal che ragionevoli dubbi in ordine alla garanzia di indipendenza trattandosi di soggetti che si trovavano in una situazione di conflitto di interesse, e del pari il nuovo amministratore delegato, geometra (OMISSIS), nel periodo 2008/2011 aveva lavorato nella (OMISSIS), altra impresa del cartello. Ne consegue che</p>

	<p>preliminari, la partecipazione alle gare, sia avvalendosi della complicità corruttiva e collusiva di funzionari che operavano all'interno del gruppo (OMISSIS) S.p.A. i quali erano ampiamente a disposizione per fornire in anticipo agli imprenditori del settore tutti i dati necessari che consentivano la formazione di cordate bloccate»</p>	<p>gli adempimenti di cui all'art. 17 sarebbero stati ridotti alla semplice compilazione cartacea di un modello organizzativo con attribuzione di poteri nuovi a soggetti già pienamente inseriti nell'organizzazione societaria precedente»</p>
<p>Trib. Monza, 3 settembre 2012</p>	<p>«GE. SCO. MONT. S.r.l.: <i>b)</i> incolpata dell'illecito amministrativo di cui all'art. 5 lett. <i>a)</i> e <i>b)</i> D. Lgv. 231/01 per il reato di cui al capo che precede (art. 589 c.p. in danno di B. I.), poiché commesso nel suo interesse ed a suo vantaggio, avendo ommesso di adottare ed efficacemente attuare, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»</p>	<p>«Un ultimo cenno si impone sul contenuto dei modelli organizzativi: nella materia <i>de qua</i> soccorre il disposto dell'art. 30 D. L.vo n. 81/2008, che espressamente prevede, per l'ente che voglia esimersi da responsabilità nel caso dei reati previsti dall'art. 25-<i>septies</i> D. L.vo 231/01, l'onere di dotarsi ed efficacemente attuare modelli di organizzazione e gestione che assicurino un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a)</i> al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; <i>b)</i> alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; <i>c)</i> alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; <i>d)</i> alle attività di sorveglianza sanitaria; <i>e)</i> alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; <i>f)</i> alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; <i>g)</i> all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge; <i>h)</i> alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. <p>Il modello deve, altresì, prevedere idonei sistemi di registrazione dello svolgimento delle attività di</p>

		prevenzione»
Corte assise appello Torino, 27 maggio 2013	«F) dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dipendente dal reato di omicidio colposo aggravato di cui al capo D) commesso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 ed il 30 dicembre 2007 da Pu. Ma., Pr. Ge., Mo. Da., Sa. Ra., Ca. Co., nelle rispettive qualità ivi indicate, nell'interesse e a vantaggio della THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI S.p.A.»	«Così come per i doveri previsti nel D. Lgs. 626/94, gli obblighi di approntamento del Modello e di istituzione dell'Organo non furono disegnati statici e burocratici ma in maniera dinamica in quanto accompagnati all'ulteriore obbligo, accessorio ma non meno importante, dell'aggiornamento continuo del Modello. [...] Il successivo D. Lgs. 81/08, all'art. 30, chiarì la stretta relazione fra gli obblighi scaturenti dal D. Lgs. 231/2001 e quelli di cui al D. Lgs. 624/94, affermando che i Modelli di organizzazione e gestione dovevano ritenersi efficacemente attuati solo nel caso in cui avessero avuto come obiettivo anche la corretta e diligente attività di valutazione dei rischi della lavorazione e la predisposizione delle protezioni conseguenti [...] benché, infatti, la Difesa abbia dimostrato che il CdA avesse già in data 30.10.07 iniziato l'analisi di un Modello finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il complesso delle risultanze istruttorie indica che si trattava di un adempimento solo burocratico e non seriamente operativo; infatti nella Relazione al Bilancio della TKAG del settembre 2007 viene illustrato che la TKAST, pur aderendo ai progetti antincendio straordinari della TKL e pur avendo inteso che la formazione del personale ne costituisce uno snodo ineliminabile, non ha investito nulla su questo fronte nello stabilimento di Torino perché destinato alla chiusura. Come a dire: il Modello è in fase di preparazione ma intendiamo renderlo veramente operativo solo successivamente. Sarebbe invece bastata una semplice visita a sorpresa nello stabilimento di Torino nell'autunno del 2007 (visita come quelle che l'Ing. Ca. ha dichiarato di aver iniziato ad effettuare ma solo dai primi mesi del 2008) per accorgersi che l'a.d. non aveva firmato il nuovo DVR incendi e che non si recava più nello stabilimento dal settembre; che le condizioni di pulizia, manutenzione,

		<p>professionalità degli addetti erano degradate a livelli inaccettabili; infine che si verificavano giornalmente quegli incendi per cui la <i>holding</i> indicava la strada della tolleranza zero. Un'ulteriore riprova del carattere solo burocratico del Modello si ricaverà <i>infra</i> anche dall'analisi del suo contenuto, ancora insufficiente al momento della celebrazione del processo [...] Dunque, quando l'art. 6.2 lett. a) del D. Lgs. 231/2001 detta i criteri a cui devono rifarsi i Modelli organizzativi (fra cui individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati) richiama gli enti a cogliere i possibili interessi sottesi alla condotta del reato di omicidio colposo (e che ne sono il vero motore) [...] A tali chiare decisioni si può aggiungere la constatazione che il D. Lgs. 231/2001 conteneva delle linee guida dettagliate che indirizzavano l'ente circa il contenuto del Modello da approntare e le caratteristiche che esso e l'OdV dovevano possedere perché il sistema prevenzionale potesse dirsi efficacemente adottato. Si tratta di linee che appaiono del tutto assimilabili a quelle dettate dal D. Lgs. 626/94 rispetto agli obblighi di autonormazione imposti al datore di lavoro circa la formulazione del DVR e delle misure conseguenti. Sicché non pare che nel caso di D. Lgs. 231/2001 si assista alla costruzione a carico dell'ente di un obbligo indeterminato, bensì sufficientemente orientato dalla Legge»</p>
Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677	«Il procuratore generale presso la corte d'appello di Milano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, con la quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza assolutoria emessa dal G.I.P. presso quel medesimo tribunale, nei confronti di IMPREGILO S.p.A. chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo dipendente dai reati di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter, lett. a) ed r), artt. 5, 44. La condotta ascritta a IMPREGILO è quella di essersi avvantaggiata di reati di aggio,»	«La responsabilità dell'ente, ai sensi della L. n. 231 del 2001, non trova certamente fondamento nel non aver impedito la commissione del reato (ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2). Né si potrebbe, per converso e ricorrendo a un riconoscibile paralogismo, affermare che, poiché (in ipotesi) il reato di aggio è stato commesso, allora è certo che il modello organizzativo era inadeguato. Il ricorso a uno schema di giudizio come quello previsto, ad esempio, per il delitto (colposo) di cui all'art. 57 c.p., sarebbe, nel caso in esame,

consumati dal presidente del consiglio di amministrazione, S. P., e dall'amministratore delegato, R. P., avendo IMPREGILO predisposto e attivato un modello organizzativo non idoneo a prevenire i reati predetti»

del tutto improprio. Non si tratta, infatti, di mettere a fuoco una nuova figura di atteggiamento psicologico improntato a colpa (una sorta di *culpa in ordinando* o *componendo*, sottospecie ipotetica – probabilmente – della già nota *culpa in vigilando*), ma di valutare la adeguatezza del modello organizzativo (che deve essere) approntato per impedire che i vertici dell'azienda – individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del citato D. Lgs. – commettano determinati reati. Il giudice penale non è chiamato, in questa occasione, a valutare una condotta umana, ma il "frutto" di tale condotta, vale a dire l'apparato normativo prodotto in ambito aziendale. Il giudizio, dunque, prescinde da qualsiasi apprezzamento di atteggiamenti psicologici (peraltro, impossibile in riferimento alla volontà di un ente), e si sostanzia in una valutazione del modello concretamente adottato dall'azienda, in un'ottica di conformità/adequazione del predetto modello rispetto agli scopi che esso si propone di raggiungere [...]. Né si dica che, nel far ciò, il giudice finisce per sostituire un suo modello ideale di organizzazione aziendale a quello suggerito dalle più accreditate organizzazioni di categoria. Il comma 3 del ricordato art. 6 stabilisce che i modelli organizzativi e gestionali possono (non devono) essere adottati sulla scorta dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative, ma, naturalmente, non opera alcuna delega disciplinare a tali associazioni e alcun rinvio *per relationem* a tali codici, che, appunto, possono certamente essere assunti come paradigma, come base di elaborazione del modello in concreto da adottare, il quale, tuttavia, deve poi essere "calato" nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione. Il fatto che tali codici di comportamento siano comunicati al Ministero di Giustizia, che, di concerto con gli altri Ministeri competenti, può formulare osservazioni, non vale certo a conferire a tali modelli il crisma della incensurabilità, quasi che il giudice

fosse vincolato a una sorta di *ipse dixit* aziendale e/o ministeriale, in una prospettiva di privatizzazione della normativa da predisporre per impedire la commissione di reati. Naturalmente, il giudice non potrà avere come parametri di valutazione suoi personali convincimenti o sue soggettive opinioni, ma dovrà far riferimento – come è ovvio – alle linee direttrici generali dell’ordinamento (e *in primis* a quelle costituzionali: cfr. art. 41, comma 3), ai principi della logica e ai portati della consolidata esperienza. Orbene, la sentenza ricorso dà atto che: *a*) il delitto di aggio era compreso tra quelli che il modello organizzativo di IMPREGILO avrebbe dovuto impedire, *b*) per quel che riguarda i comunicati stampa in tema di informazioni *price sensitive*, essi venivano elaborati dai competenti organi interni, ma la loro diffusione avveniva ad opera del presidente e dell’amministratore delegato, *e*) l’organo di vigilanza (*compliance officer*) aveva natura monocratica ed era posto alle dirette dipendenze del presidente, *d*) la divulgazione delle notizie “sensibili” doveva avere i caratteri della completezza, tempestività, adeguatezza, non selettività. Tale modello è stato qualificato dai giudici del merito come corretto ed efficace, in quanto esso prevedeva “che gli uffici concorressero nella predisposizione di informazioni delicate; vi era dunque stata una elusione di detto modello da parte dei responsabili della società, che non avevano seguito il corretto *iter* di formazione dei comunicati stampa, che erano stati emessi con rappresentazione di dati falsi e manipolati rispetto ai dati elaborati dai tecnici competenti” (fol. 17). Al proposito, tuttavia, è agevole rilevare, innanzitutto, che l’aggio – anche nella forma all’epoca vigente – è, per così dire, “un delitto di comunicazione” (esso infatti è commesso da “chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti

		<p>finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari"). È dunque, appunto, sul versante della comunicazione che il modello (e dunque il controllo) avrebbe dovuto mostrare la sua efficacia. La corte milanese, viceversa, sembra accontentarsi del fatto che la "bozza" sia elaborata da un organo interno, mentre poi la diffusione del messaggio compete agli organi apicali (presidente e amministratore delegato), sottoposti al controllo di un organo "alle dirette dipendenze" proprio del presidente. Eppure è la stessa corte che a fol. 14 afferma che l'approntamento di un modello "non basta ad esimere una società da responsabilità amministrativa, essendo anche necessaria la istituzione di una funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza di modelli, attribuita a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo". Ciò, d'altra parte, è quel che pretende il D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 6, al punto <i>b</i>) del comma 1. Ma perché iniziativa e, principalmente, controllo siano effettivi e non meramente "cartolari", si deve presupporre la non subordinazione del controllante al controllato. Tanto ciò è vero che il comma 2 del medesimo articolo prevede (<i>sub d</i>) obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, evidentemente per consentire l'esercizio "autonomo" del potere (di vigilanza, appunto), nonché (<i>sub e</i>) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (ovviamente per rendere "credibile" il potere di controllo). Ebbene, non è stato chiarito se la modifica (o manipolazione che dir si voglia) della bozza elaborata dagli organi interni sia stata comunicata (naturalmente: prima che il messaggio venisse diramato) all'organo di controllo o se, viceversa, come sembra emergere dalle sentenza di merito, questo fosse un ulteriore "passaggio" cui presidente e amministratore</p>
--	--	---

		<p>delegato non erano tenuti. Se così fosse, evidentemente, il controllo previsto dall'art. 6 si ridurrebbe a un mero simulacro, in quanto esso si eserciterebbe sul comunicato <i>in fieri</i>, ma non sulla sua versione definitiva (quella destinata alla diffusione). Così stando le cose, se all'organo di controllo non fosse nemmeno concesso di esprimere una <i>dissenting opinion</i> sul "prodotto finito" (rendendo in tal modo, almeno, manifesta la sua contrarietà al contenuto della comunicazione, in modo da mettere in allarme i destinatari), è evidente che il modello organizzativo non possa ritenersi atto a impedire la consumazione di un tipico reato di comunicazione, quale – per quel che si è già detto – è l'aggiotaggio. Peraltro, il D. Lgs. n. 231 del 2001 parte dal presupposto che un efficace modello organizzativo e gestionale può essere violato (e dunque il reato che si vuole scongiurare può essere commesso) solo se le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (art. 5, comma 1, lett. a) abbiano operato eludendo fraudolentemente il modello stesso. Dunque la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale (persona fisica) costituisce, per così dire, un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le "misure di sicurezza". Occorre dunque chiarire che cosa sia una condotta fraudolenta, essendo evidente che essa non può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello. Ebbene lo stesso concetto di frode, se pure, come suggerisce il difensore di IMPREGILO, non deve necessariamente coincidere con gli artifici e i raggiri di cui all'art. 640 c.p., non può non consistere in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola. La <i>fraus legi facta</i> di romanistica memoria, ad esempio, comportava la strumentalizzazione di un negozio formalmente lecito, allo scopo di eludere un divieto di legge. Si tratta, insomma, di una condotta di "aggiramento" di una norma imperativa,</p>
--	--	---

		<p>non di una semplice e “frontale” violazione della stessa. La sentenza impugnata sembra, viceversa, ravvisare la condotta fraudolenta del R. e del S. nella semplice alterazione/sostituzione dei contenuti della bozza elaborata dagli organi interni di IMPREGILO. Se così stanno le cose, si deve giungere alla conclusione che ci si trova in presenza di un abuso (cioè dell’uso distorto di un potere), non di un inganno (vale a dire di una condotta fraudolenta)»</p>
<p>Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343</p>	<p>«In relazione a tali accadimenti è stata esercitata l’azione penale in ordine a diversi illeciti nei confronti di: E. H., Amministratore delegato e membro del Comitato esecutivo (cosiddetto <i>Board</i>) della TKAST; con delega per la produzione, la sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali; P.M., Consigliere del Consiglio di amministrazione e membro del Comitato esecutivo con delega per il settore commerciale ed il <i>marketing</i>; Pr. Ge., Consigliere del Consiglio di amministrazione e membro del Comitato esecutivo con delega per l’amministrazione, la finanza, il controllo di gestione, gli approvvigionamenti ed i servizi informativi; M. D., Dirigente con funzioni di Direttore dell’area tecnica e servizi, con competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di (OMISSIS); S. R., Direttore dello stabilimento di (OMISSIS); C. C., Dirigente con funzioni di responsabile dell’area ecologia, ambiente e sicurezza e responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dello stabilimento di (OMISSIS). Per conferire chiarezza all’esposizione, in relazione alle differenti ed ancora discusse qualificazioni giuridiche dei fatti, è necessario riportare in breve le accuse.</p> <p>A) Tutti imputati, in concorso tra loro, del reato di cui all’art. 437 c.p., commi 1 e 2, per avere omesso di dotare la linea di ricottura e decapaggio denominata APL5 di impianti ed apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul</p>	<p>«La sentenza d’appello, condividendo le valutazioni del primo giudice, considera che la responsabilità dell’ente si configura senz’altro, posto che gli amministratori apicali sono stati ritenuti responsabili di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro nell’interesse o a vantaggio dell’ente. D’altra parte, non è emerso che gli amministratori abbiano agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi, né che fosse stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati come quello verificatosi; né era stato attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza di tale modello ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Infatti, solo il 21 dicembre 2007 il C.d.A. approvò le modifiche al precedente modello organizzativo, aggiungendovi proprio l’ipotesi di reato di cui all’art. 589 cod. pen. Si considera che le argomentazioni difensive che ruotano intorno al concetto di inesigibilità della condotta con riferimento alla ristrettezza dei tempi appaiono forzate giacché, sebbene l’ente avesse iniziato l’analisi del modello finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il complesso delle risultanze istruttorie indica che si trattava di un adempimento solo burocratico e non seriamente operativo. Infatti nella relazione al bilancio del (OMISSIS) si afferma che, pur aderendosi ai progetti antincendio</p>

lavoro; ed in particolare di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, di cui emergeva la necessità in considerazione dell'alto rischio dovuto alla presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio.

B) Il solo E. imputato del reato di cui agli artt. 81 e 575 cod. pen., per aver cagionato volontariamente la morte dei lavoratori. All'imputato è stato contestato di essersi rappresentato la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali, in quanto a conoscenza delle contingenze già riportate nel capo A, e di aver accettato tale rischio, giacché in virtù dei poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega in materia di sicurezza sul lavoro, prendeva la decisione di posticipare l'investimento antincendio dapprima dall'esercizio (OMISSIS) a quello (OMISSIS) e poi ad epoca successiva al trasferimento della linea da (OMISSIS) a (OMISSIS), sebbene lo stabilimento si trovasse in una situazione di crescente insicurezza.

C) Il solo E. imputato del reato di incendio doloso di cui all'art. 423 cod. pen., per aver cagionato nella detta linea APL5 un incendio violento, rapido e di vaste proporzioni dal quale derivava la morte dei lavoratori. L'imputato, pur informato della concreta possibilità del verificarsi di incendi, ometteva di adottare le misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione contro gli incendi. Gli si contesta di non aver adeguatamente valutato il rischio, di non aver organizzato percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori, di non aver installato un sistema automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi, nonostante la già menzionata situazione di crescente abbandono ed insicurezza dello stabilimento. Tutte condotte derivanti dalla già indicata decisione di posticipare l'investimento antincendio.

D) Pr., P., M., S. e C. imputati del reato di cui all'art. 61 c.p.,

straordinari, nulla è stato investito su questo fronte nello stabilimento di (OMISSIS) perché destinato alla chiusura. Come a dire che il modello è in fase di preparazione ma si intende renderlo veramente operativo solo dopo il trasferimento degli impianti in (OMISSIS) [...] Occorre allora ricostruire in guisa diversa quella che solitamente viene denominata colpa d'organizzazione, considerandone il connotato squisitamente normativo. Si deve considerare che il legislatore, orientato dalla consapevolezza delle connotazioni criminologiche degli illeciti ispirati da organizzazioni complesse, ha inteso imporre a tali organismi l'obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale. Tali accorgimenti vanno consacrati in un documento, un modello che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli»

	<p>n. 3, e art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3, per aver cagionato per colpa la morte dei lavoratori. A Pr. e P., nella veste di membri del Comitato esecutivo, è stato mosso l'addebito di aver omesso di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi non appena avuta conoscenza della loro necessità. A M. è stato contestato di aver omesso, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione degli incendi, di sottolineare le già indicate misure di prevenzione, non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal vertice del gruppo TKL. Analoga accusa è stata mossa a S. e C., anche in relazione alla loro diretta e piena conoscenza della situazione di grave e crescente abbandono dello stabilimento. Con le aggravanti della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e di aver agito nonostante la previsione dell'evento.</p> <p>E) Pr., P., M., S. e C. imputati del reato di incendio colposo di cui all'art. 61 c.p., n. 3, artt. 449 e 423 c.p., per aver cagionato l'incendio già menzionato, a causa delle condotte colpose riportate al capo D. Con l'aggravante della previsione dell'evento»</p>	
<p>Cass. pen., Sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818</p>	<p>«Le contestazioni cui si riferivano dette assoluzioni attribuivano in particolare: [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> – a CITIBANK N. A. (capo L), la responsabilità “dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 5, comma 1, lett. b); art. 7; D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter, lett. r), per non avere – prima della commissione del fatto ascritto al sottoposto B. e contestato <i>sub</i> capo D) della rubrica – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti – i quali non 	<p>«Come efficacemente osserva Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113 (sent. ThyssenKrupp), la responsabilità dell’ente si fonda, dunque, su una colpa connotata in senso normativo in ragione dell’obbligo imposto a tali organismi di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale in base a un “modello” che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. E la colpa dell’ente consiste nel non aver ottemperato a tale obbligo. La circostanza che siffatta colpa venga ad emersione, e assuma rilievo ai fini della</p>

	<p>hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi – un profitto di rilevante entità”»</p>	<p>imputazione dell'illecito che riguarda l'ente, solo per effetto della commissione di uno specifico fatto di reato che deve corrispondere per titolo a quelli espressamente compresi nel catalogo dei reati presupposto dal D. Lgs. n. 231, non ne mina la natura “personale”, e perciò autonoma, riferibile a un deficit organizzativo che attiene alla mancata adozione di un modello precauzionale astrattamente idoneo a prevenire non solo e non tanto la singola rottura dello schema legale realizzata dal soggetto imputato del reato presupposto, ma le carenze strutturali e di sistema che accadimenti di quella fatta alimentano e favoriscono»</p>
<p>Cass. pen., Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 28299</p>	<p>«La vicenda processuale, per come rappresentata nella sentenza impugnata, ha ad oggetto una serie di episodi di corruzione nell'ambito di appalti indetti da ENIPOWER, ENELPOWER e SNAMPROGETTI per opere di rilevante valore nel settore energetico. Nei diversi episodi ricorrono, secondo i giudici di merito, analoghi schemi, secondo cui la società interessata alla partecipazione ad una gara veniva contattata da un intermediario, che offriva o forniva informazioni riservate utili per vincere l'appalto ovvero per ottenere vantaggi nella fase esecutiva della gara; seguiva la copertura di fatture e contratti fittizi messi a disposizione degli intermediari per giustificare il pagamento del corrispettivo, stabilito in percentuale sul valore dell'appalto, che spesso veniva pagato su estero e ripartito tra intermediari e corrotti. In questo schema un ruolo strategico viene attribuito a M. L. e a S. P. L., funzionari il primo di ENIPOWER e il secondo di SNAMPROGETTI, cioè delle due società a partecipazione pubblica committenti gli appalti, ai quali la Corte d'appello riconosce la qualifica di pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, e che vengono individuati come i soggetti corrotti, percettori delle tangenti in cambio di informazioni rese alle società partecipanti alle gare di appalto»</p>	<p>«È evidente che deve essere oggetto di verifica l'interesse o il vantaggio tratto dalla società per effetto del reato posto in essere da uno dei soggetti indicati nell'art. 5 D. Lgs. cit.; che deve negarsi la responsabilità nel caso in cui risulta che l'autore del reato abbia agito nel suo esclusivo interesse; che deve essere accertata la sussistenza dei criteri di imputazione soggettiva previsti dagli artt. 6 o 7 D. Lgs. cit., anche con riferimento all'eventuale adozione dei modelli organizzativi, formulando le necessarie valutazioni sulla idoneità degli stessi»</p>

<p>Cass. pen., Sez. II, 9 febbraio 2016, n. 11209</p>	<p>«Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, con provvedimento del 23/10/2012, aveva applicato nei confronti della R. L. S.p.A. (d’ora in poi semplicemente “Società”), la misura cautelare del divieto per sei mesi di contrattare con la Pubblica Amministrazione nelle Regioni Toscana e Liguria. Il provvedimento si inseriva nell’ambito di indagini concernenti una presunta associazione per delinquere, finalizzata al compimento di fatti corruttivi e di turbative d’asta, in vista del conferimento di appalti pubblici nelle zone di riferimento. Erano stati individuati gravi indizi della responsabilità concorrente delle società controllate da una parte degli indagati, con la conseguente adozione, appunto, di cautele concernenti anche gli enti in questione»</p>	<p>«Ad analoghe conclusioni può giungersi anche riguardo l’ulteriore profilo che il Tribunale era chiamato a scrutinare, relativo all’adozione di un efficace modello organizzativo e all’idoneità del nuovo amministratore della società a garantire una reale autonomia dell’organo amministrativo. Al riguardo, questa Corte, nella sentenza n. 327/14, aveva censurato la decisione del Tribunale per non aver verificato la “tenuta” del modello organizzativo predisposto in funzione riparatoria con la presenza di un nuovo amministratore delegato, nella persona di un soggetto da sempre orbitante nell’area della famiglia del socio di maggioranza della Società, il tutto in assenza di una chiara indicazione di contromisure idonee a “depotenziare” la serie intricata di cointeressenze tra la vecchia e l’apparente nuova gestione e a prevenirne l’eventuale continuazione degli stili gestionali in contestazione. Ebbene, sul punto, le sollecitazioni di questa Corte non hanno trovato una esauriente risposta da parte del Giudice del rinvio, in quanto gli elementi fattuali indicati quali sintomatici della volontà della Società di rompere rispetto al passato e alla precedente gestione risultano solo “apparenti” e si pongono in contrasto con il netto e deciso solco tracciato da questa Corte nella sentenza di annullamento. Il Tribunale, infatti, era chiamato ad un penetrante accertamento che superasse il dato formale della verifica “obiettiva” del modello, in ragione di una reale terzietà della nuova <i>governance</i>»</p>
<p>Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2016, n. 11442</p>	<p>«La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 febbraio 2015, confermava la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la società per azioni SAIPEM responsabile dell’illecito amministrativo di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 5, 6 e 7, art. 25, commi 3 e 4, in relazione alla commissione del reato di corruzione internazionale, di cui agli artt. 110, 321, 319 e 319-bis c.p. e art. 322-bis, comma</p>	<p>«La sentenza impugnata perviene al giudizio di inidoneità di tutte le cautele adottate a far data dal 2001 dalla SNAMPROGETTI S.p.a. – e quindi anche di quelle contenute nel modello –, evidenziandone le carenze, consistite nella previsione di misure preventive solo “sulla carta” e nell’assenza di alcun tipo di garanzia in grado di impedire o quanto meno rendere più difficile la partecipazione dei</p>

	<p>2, n. 2, nell'interesse e vantaggio della società per azioni SNAMPROGETTI (incorporata nella SAIPEM), da parte di P. L. e C. A., persone in posizione apicale della SNAMPROGETTI S.p.A. primo Presidente dal (OMISSIS), il secondo amministratore delegato dal (OMISSIS) e da di parte persone sottoposte, e segnatamente S. F. (responsabile divisione sviluppo internazionale dal primo marzo 2001 al 30 giugno 2003), F. A. (direttore unità <i>business</i> raffinazione e <i>gas</i> dal (OMISSIS) e direttore commerciale da (OMISSIS) e L. M. (responsabile regionale della divisione promozione e sviluppo <i>business</i> dal (OMISSIS), con l'aggravante di avere conseguito un profitto di rilevante entità (fatti commessi in (OMISSIS))»</p>	<p>rappresentanti della SNAMPROGETTI S.p.A. alla complessiva corruzione attuata per aggiudicarsi i vari "treni" (quali, il comitato di controllo, l'<i>internal audit</i>, ecc...) [...] La Corte di appello, dopo aver esaminato le cautele organizzative apprestate e averne stabilito la inidoneità, ha utilizzato quale argomento rafforzativo della sussistenza della responsabilità dell'ente quello di aver adottato una politica aziendale di mero formalismo cartolare ("<i>paper compliance policy</i>"), come era dato trarre dalla sistematica violazione da parte dei suoi responsabili della normativa penale e dall'entità dei fondi impiegati nelle dazioni corruttive»</p>
<p>Cass. pen., Sez. II, 27 settembre 2016, n. 52316</p>	<p>«Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 21 luglio 2014, il Tribunale della stessa città aveva dichiarato R. F. A., A. A. ed L. M. A. colpevoli dei reati di associazione per delinquere (ex art. 416 c.p., commi 1 e 2) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 110 e 640-bis c.p.), condannandoli, previo riconoscimento del vincolo della continuazione (interna ed esterna) ex art. 81 cpv. c.p. tra tutti i fatti-reato contestati (così come nel dettaglio descritti nei relativi capi di imputazione), alle pene per ciascuno ritenute di giustizia, ed aveva, altresì, dichiarato l'ente R. FIRE S.p.A. responsabile dell'illecito da reato ascrittogli (D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a), art. 21, art. 24, commi 1 e 2 e art. 39 in relazione agli artt. 81 cpv. e 40-bis c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 7), applicandogli le sanzioni ritenute di giustizia»</p>	<p>«Questa Corte ha anche già chiarito (Sez. V, n. 4677 del 18/12/2013, dep. 2014, P.g. in proc. Impregilo S.p.A., Rv. 257988) che, nel valutare l'adeguatezza del modello organizzativo, il giudice non potrà adottare, come parametri di valutazione, suoi personali convincimenti o sue soggettive opinioni, ma dovrà far riferimento – come è ovvio – alle linee direttrici generali dell'ordinamento (e <i>in primis</i> a quelle costituzionali: cfr. art. 41 Cost., comma 3), ai principi della logica e ai portati della consolidata esperienza [...] Non può, pertanto, ritenersi idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato il modello organizzativo che prevede la istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato. Ciò premesso in diritto, osserva il collegio che la Corte di appello, incensurabilmente conformandosi ai predetti principi, e, per la verità, lungi dal gravare l'ente ricorrente di un non soddisfatto onere di prova liberatoria (di tal che le doglianze formulate in proposito, oltre che, come già osservato, manifestamente infondate, appaiono anche all'evidenza prive di concreto</p>

		<p>rilievo), ha posto a fondamento della contestata statuizione il rilievo che il modello in esame è rimasto un interessante testo in teoria, per l'inadeguatezza dell'Organismo di Vigilanza composto in maniera tale da essere privo di qualsivoglia indipendenza dagli amministratori della società»</p>
--	--	---